

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**VIALE, GAGLIARDI e TABORELLI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'istituzione dell'Irap, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 662 del 1996 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1997), ha comportato modifiche consistenti al sistema tributario, suscitando discussioni accese e giudizi contrastanti, in primo luogo riguardo alle sue ricadute sulle imprese produttive;

al di là del merito delle singole questioni oggetto di polemica, va segnalato che in sede di attuazione delle disposizioni di delega, dapprima con il decreto legislativo n. 446 del 1997, e successivamente con il decreto legislativo n. 137 del 1998, in alcuni casi il Governo non sembra essersi attenuto ai principi e ai criteri direttivi indicati, adottando orientamenti che, oltre tutto, comportano evidenti penalizzazioni ai danni dei contribuenti interessanti;

appaiono esemplari, a questo proposito, le disposizioni di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 137, che ha parzialmente modificato il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 stabilendo, tra le altre cose, che tra i componenti negativi da assumere ai fini della determinazione del valore della produzione netta, che costituisce la base imponibile dell'imposta, « sono escluse le perdite su crediti », in aperta violazione del dettato della norma di delega, e in particolare della lettera c) del comma 144 dell'articolo 3 della citata legge n. 662, che afferma che per la determinazione della base imponibile si debbano sottrarre dal valore della produzione di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 2425 del codice civile alcuni costi della produzione, tra i quali vengono esplicitamente indicati quelli di cui alla lettera b) del numero 14) dello stesso articolo, che al punto 14) con-

cerne specificamente le perdite su crediti non coperte da apposito fondo. Si può peraltro rilevare che la relazione illustrativa del testo del decreto legislativo n. 137, trasmessa al Parlamento per l'espressione del parere da parte della competente commissione, non forniva alcun elemento utile per comprendere le ragioni che giustificerebbero la modifica richiamata;

non meno grave appare la mancata corrispondenza al dettato delle disposizioni di delega, del contenuto della circolare 4 giugno 1998, n. 141/E del ministero delle finanze, per quanto concerne le spese per trasferte, e in particolare i costi sostenuti per le indennità chilometriche relative al personale dipendente ovvero ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a proposito dei quali si afferma che « in ogni caso non rilevano per la determinazione della base imponibile (per cui sono indeducibili) ». Occorre infatti considerare che, al contrario, tali costi sono inclusi tra quelli della produzione, e in particolare tra i costi per i servizi, di cui al numero 7) della lettera b) dell'articolo 2425 del codice civile che vengono esplicitamente contemplati, dal citato numero 1) della lettera c) del comma 144 dell'articolo 3 della legge n. 662, tra quelli da sottrarre al valore della produzione per la determinazione della base imponibile —:

quale parere esprima al riguardo.

(5-05583)

**FOTI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, BUTTI e FINO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'obbligo dell'iscrizione all'Inps dei soci delle srl (istituito dal comma 203 dell'articolo 1, della legge 22 dicembre 1996 n. 662) interessa i soci delle società a responsabilità limitata esercenti attività commerciale, che partecipano abitualmente al lavoro nell'impresa, quando tale lavoro costituisce l'attività prevalente degli stessi;

la norma prevede che i soci siano titolari o gestori in proprio di imprese che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, siano organizzate o dirette prevalentemente con l'apporto dei soci stessi e dei loro familiari;

il Consiglio di Stato ha ritenuto sostanziali le finalità di tutela previdenziale contenute nella norma in esame, pur in presenza della personalità giuridica conferita alle società di capitali: secondo il Consiglio di Stato, quindi, lo « schermo della struttura societaria » non sottrae la prestazione di lavoro del socio alla contribuzione previdenziale obbligatoria, quando tale prestazione sia resa con i caratteri dell'abitudine e della prevalenza;

l'interpretazione fornita equipara sostanzialmente i soci delle società a responsabilità limitata ai soci delle società di persone, comportando — quindi — l'obbligo dell'iscrizione di questi soci in presenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione di chi partecipa alle società di persone, salvo naturalmente il requisito della piena responsabilità non compatibile con la natura della S.r.l.;

la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti è identificata con riferimento all'imponibile fiscale dichiarato dalla società;

si tratta, evidentemente, di una quota di reddito teorica, che prescinde dall'effettiva distribuzione degli utili;

non rileva, per l'obbligo di iscrizione alla gestione dei commercianti, la circostanza che il socio amministratore sia iscritto alla gestione separata dei lavoratori autonomi (*ex* 10 per cento) —;

occorre considerare che si richiede un versamento contributivo a soggetti che già — normalmente — risultano iscritti all'Inps in virtù della loro qualifica di amministratori di srl, con una conseguente duplicazione di contribuzione;

occorre tener altresì presente che si richiede il versamento contributivo, sempre e comunque, anche in caso di mancata distribuzione degli utili (che costituiscono il parametro di tassazione): si versano contributi su un reddito mai percepito; e che non si considera che le società di capitali sono dotate di personalità giuridica, contrariamente alle società di persone: non è pertanto corretto ritenerle — così come viceversa viene fatto — assimilabili —;

se non ritenga del tutto ingiustificato ed incongruo il dettato normativo sopra richiamato;

se e quali urgenti iniziative di ordine normativo intenda assumere per superare la vera e propria mostruosità giuridica in premessa evocata. (5-05584)

CARLESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la sottosezione della polizia stradale di Vasto svolge funzioni di sicurezza su importanti arterie stradali quali risultano essere la strada statale 16 (Adriatica), la strada statale 650 (Trignina), la strada statale 86 ed altre strade provinciali e comunali;

l'importanza delle funzioni svolte da tale sottosezione di polizia non riguardano solo la sicurezza stradale ma anche quelle relative alla prevenzione ed alla repressione della criminalità, in un territorio quale è quello del Vastese, riconosciuto a rischio per essere al confine con regioni che presentano gravi problemi per la pubblica sicurezza;

a tutt'oggi risultano essere in servizio, in tale sottosezione, 14 poliziotti a fronte dei 34 previsti dalla pianta organica;

tale eclatante carenza di personale non consente di assicurare i necessari pattugliamenti, soprattutto nelle ore notturne, con il risultato di dover registrare un aumento del numero di gravi incidenti stra-

dali, specie sulla statale Trignina e di fatto un sostanziale abbandono del territorio da parte dell'amministrazione di pubblica sicurezza —:

quali iniziative urgenti intenda prendere al fine di potenziare la sottosezione di polizia stradale di Vasto con uomini e mezzi ripristinando adeguati livelli di sicurezza per i cittadini del comprensorio di Vasto;

se non ritenga doveroso procedere con urgenza a colmare le carenze di organico della polizia stradale di Vasto che, pur svolgendo con grandi difficoltà il proprio dovere, si trova sull'orlo di un vero e proprio collasso operativo. (5-05585)

**FINO e DELMASTRO DELLE VEDOVE.** — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

articoli di stampa (*Il Quotidiano* di Cosenza del 12 gennaio 1999) riportano la notizia secondo la quale le Ferrovie Spa avrebbero proceduto alla chiusura della biglietteria nella stazione ferroviaria di Vibo Valentia-Pizzo a causa delle troppe rapine e della scarsa sicurezza per gli impiegati;

tale azione si inquadra in un lento ma progressivo e continuo smantellamento delle attività produttive nella provincia di Vibo Valentia e della Calabria intera;

l'accesso all'interno della biglietteria è facilitato dal fatto che le porte dell'ufficio non sono di sicurezza —:

se non si ritenga opportuno provvedere all'adeguamento delle strutture alle necessità di sicurezza del personale dipendente, all'apertura all'interno della stazione di un posto di Polizia ferroviaria per garantire la sicurezza dei cittadini/utenti;

se non si ritenga necessario procedere urgentemente alla riapertura della biglietteria. (5-05586)

**ALBERTO GIORGETTI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

molti cittadini di Verona si vedono recapitare in questi giorni da parte della guardia di finanza avvisi di pagamento per la dichiarazione del modello 740 del 1990;

da tali avvisi di pagamento si constata che il 740 del 1990 è infedele in quanto la rendita catastale dichiarata per la casa è inferiore al valore reale;

risulta che i cittadini interessati si erano recati all'ufficio del catasto di Verona proprio per avere il valore esatto della rendita catastale e proprio per non incappare in eventuali scorrettezze e conseguenti multe;

i funzionari del catasto avevano risposto che erano in arretrato di anni col censimento dei fabbricati ma che erano disponibili a calcolare al momento il valore dell'abitazione;

appare incredibile che proprio l'ufficio competente al calcolo della rendita catastale non fosse allora e non sia in grado, evidentemente, allo stato attuale, di censire i fabbricati —:

se non ritenga di avviare immediatamente accertamenti per verificare la responsabilità dell'ufficio del catasto di Verona e per bloccare immediatamente gli accertamenti recapitati dalla guardia di finanza a migliaia di cittadini veronesi che in assoluta buona fede si sono fatti calcolare la propria rendita catastale da un ufficio preposto a ciò e fino ad oggi considerato in grado di fare calcoli precisi. (5-05587)

**FOTI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con atti di sindacato ispettivo n. 5-04872 e n. 5-05136 l'interrogante ha reiteratamente prospettato la situazione di gravissimo disagio in cui sono costretti ad operare i componenti la Commissione tributaria provinciale di Piacenza, e ciò a

seguito del *modus operandi* del direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione stessa;

in particolare, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 545 del 1992, il predetto direttore dell'ufficio di segreteria tende ad assumere le funzioni di *alter ego* del presidente, sostituendosi a quest'ultimo senza averne titolo alcuno;

l'assemblea dei giudici tributari piacentini ha più volte sottolineato lo stato di grande disagio derivante dagli atteggiamenti assunti dal segretario della Commissione, tanto da minacciare l'astensione a tempo indeterminato dalle udienze, nel caso in cui dovesse protrarsi detta situazione di vera e propria incompatibilità ambientale;

il sottosegretario alle finanze onorevole Ferdinando De Franciscis, rispondendo il 12 novembre 1998 all'atto di sindacato ispettivo, informava l'interrogante che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria aveva invitato la direzione centrale a dar corso alla destinazione di detto funzionario ad altro incarico. Aggiungeva il sottosegretario De Franciscis: « tale provvedimento, peraltro prospettato anche dalla direzione regionale, è apparso

opportuno per porre termine alla incresciosa situazione determinatasi, a prescindere da ogni valutazione in ordine alle responsabilità »;

poco dopo veniva presentato, da un parlamentare dell'attuale maggioranza, un atto di sindacato ispettivo, in difesa del direttore della segreteria della commissione in questione. Detto evento « bloccava » di fatto il provvedimento di trasferimento del funzionario in questione che, infatti, continua ad occupare le funzioni in precedenza ricoperte;

appare assai criticabile che sia sufficiente la presentazione di un atto di sindacato ispettivo di « protezione » di un funzionario, per impedire che provvedimenti già annunciati e condivisi — sia dalla struttura tecnica del ministero delle finanze, sia da chi politicamente rappresenta l'esecutivo — trovino puntuale attuazione —:

cosa osti all'immediata esecuzione del provvedimento di trasferimento ad altro incarico del dottor Calogero Scianò, giusto quanto preannunciato dal sottosegretario De Franciscis il 12 novembre 1998 avanti la Commissione giustizia della Camera dei deputati. (5-05588)